

All'udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex

art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa sono presenti per gli opposenti

l'Avv. in sostituzione dell'Avv. la quale

conclude come da atto di opposizione e per Banca s.pa.

l'Avv.in sostituzione dell'Avv. la quale conclude

insistendo per la declaratoria di improcedibilità e per l'accoglimento delle

conclusioni già rassegnate. Le parti discutono la causa riportandosi ai

rispettivi atti.

Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona

del Giudice Corrado Ascoli, all'udienza del 7/02/2019 , richiamato il

contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle

parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato, ai sensi e per gli

effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa iscritta al n. 3681 del Ruolo Generale degli Affari

Civili dell'anno 2017 proposta

da

..... **SRL,** **ADRIANO**

e **ILIANA,** rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,

dall'Avv.

- OppONENTI -

contro



.....BANCA-.....Spa (incorporante S.P.A.),

rappresentata e difesa, in forza di procura generale dagli

- Opposta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari – mediazione
obbligatoria – mancato esperimento - conseguenze.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

..... s.r.l., Adriano e Ilina proponevano

opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, ottenuto
dalla banca opposta per conseguire il pagamento del saldo passivo del
conto corrente acceso presso la seconda, intestataria la società, fideiussori
gli altri due opposenti;

alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 12 aprile 2018 la stessa difesa
degli opposenti eccepiva il mancato esperimento del procedimento di
mediazione obbligatoria e insisteva per la sospensione della provvisoria
esecuzione ex art. 649 c.p.c.;

era emessa in data 11 maggio 2018 la seguente ordinanza: “a

scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12 aprile 2018,

ritenuto che i gravi motivi in base ai quali la provvisoria esecuzione può es-
sere sospesa ai sensi dell’art. 649 c.p.c. possono sostanziarsi nella carenza
dei requisiti per l’emissione del decreto ingiuntivo o della concessione

della clausola ex art. 642 c.p.c. ovvero nel fondato timore che l’esecuzione

forzata del decreto ingiuntivo esponga verosimilmente il debitore al

concreto rischio



di perdere il risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione, ovvero ancora nella sussistenza di seri elementi di fondatezza dell'opposizione accompagnati dal grave pregiudizio che potrebbe rinvenire all'opponente a seguito dell'esecuzione in relazione ai profili di manifesta fondatezza;

*ritenuto che nessuno dei requisiti predetti ricorre nel caso di specie, atteso che*1) *la provvisoria esecuzione è stata condivisibilmente concessa in considerazione della scrittura ricognitiva ed anche della situazione di difficoltà finanziaria che emerge dall'entità del credito, dalla sua risalenza e dalla segnalazione della debitrice presso la centrale dei rischi;; 2) l'eccezione di incompetenza non pare dotata allo stato di evidenti indici di fondatezza alla stregua del chiaro disposto negoziale, che peraltro individua un foro alternativo e non esclusivo, e della doppia sottoscrizione apposta; 3) l'eccezione di mancata prova è inconferente, giacché l'estratto certificato è comunque idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, superata dal deposito nella fase di merito dell'estratto conto e, ad un primo esame sommario proprio della presente fase cautelare, pure infondata, atteso che, se è vero che l'opposta è attrice sostanziale, la ricognizione di debito inverte ex art. 1988 c.c. gli oneri probatori tra le parti; 4) l'eccezione di applicazione di "commissioni e oneri non dovuti" è talmente generica da ritenersi apparente e tamquam non esset, salvo miglior precisazione nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; 5) l'eccezione di impari periodicità nell'applicazione dell'anatocismo è smentita per tabulas;*

ritenuto che la presente controversia ha ad oggetto materia per cui è previsto l'onere di mediazione a pena di improcedibilità e che la parte opponente ha



sollevato in prima udienza la relativa eccezione;

P.Q.M.

rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto

in-giuntivo n./2017 emesso il 3.11.2017 nei confronti di

s.r.l. dal Tribunale di Macerata;

fissa alle parti il termine di giorni 15, a decorrere dalla comunicazione della

presente ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione;

fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 4 ottobre 2018, ore 8,45.

Si comunichi alle parti costituite nella medesima data.”;

nessuna delle parti introduceva il procedimento di mediazione;

ritenuta la perentorietà del termine per la presentazione della domanda di me-

diazione e comunque, anche ad assumere la qui non condivisa opinione con-

traria, non ne sarebbero elisi, nella fattispecie presente, gli effetti preclusivi

che conseguono alla scadenza di un termine (asseritamente ordinatorio) non

preceduta da istanza di proroga ex art. 154 c.p.c.;

ritenuto dunque che l'opposizione è improcedibile;

ritenuto, quanto agli effetti della declaratoria di improcedibilità, che essi va-

dano individuati nel definitivo consolidamento del decreto ingiuntivo, al pari

di quanto si dà per la mancata opposizione o per la mancata attività

dell'opponente o per il rigetto della stessa o infine per l'estinzione del relativo

processo (cfr., anche a fini motivazionali, le convincenti argomentazioni

espresse da Cass. Civ. 22017/2017 e 24629/2015);

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza, con esclusione della fase

di trattazione e istruttoria, non espletata e applicazione dei valori minimi pa-



rametrici per quella conclusiva, caratterizzata da particolare semplificazione;

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così decide:

- 1) dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n./2017, emesso dal Tribunale di Macerata il 3 novembre 2017;
- 2) condanna i tre opposenti, in solido, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.537,00, oltre a rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.

Il giudice

Corrado Ascoli

